



**BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI DI IDONEITA' AI FINI  
DELL'ISCRIZIONE AL RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI PER IL  
TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA  
(BIENNIO 2021/2022)**

**Articolo 1**

**Requisiti per il rilascio del titolo abilitativo**

1. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo ai candidati è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di qualsiasi altro Stato alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di immigrazione;
  - b) aver compiuto l'età minima prevista dalle vigenti disposizioni per il possesso delle abilitazioni professionali richieste per la guida di veicoli o natanti;
  - c) aver assolto l'obbligo scolastico: per i nati fino al 31 dicembre 1951 è sufficiente la licenza elementare; per i nati dal 1° gennaio 1952 occorre il possesso della licenza di terza media o comunque l'aver osservato fino al quindicesimo anno di età per almeno otto anni la frequenza della scuola dell'obbligo; a partire dall'anno scolastico 1999/2000 l'obbligo scolastico è adempiuto se l'alunno abbia conseguito la promozione al secondo anno di scuola superiore di secondo grado (in tale caso, occorre l'attestazione, da parte dell'Istituto interessato, di ammissione al secondo anno di scuola superiore di secondo grado) oppure qualora, al compimento del 15° anno di età, dimostri di avere osservato, per almeno 9 anni, le norme sull'obbligo scolastico (in tale caso, occorre l'attestazione, da parte dell'Istituto interessato, di proscioglimento dall'obbligo scolastico); dall'anno scolastico 2007/2008 l'obbligo di istruzione è fino a 16 anni;
  - d) avere tutti i seguenti requisiti morali:
    - non aver subito condanne definitive per reati non colposi che abbiano comportato la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valore riabilitativo;
    - non aver subito condanne definitive per reati che abbiano comportato l'interdizione della professione di conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
    - non aver subito provvedimenti adottati ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011 (normativa antimafia);
    - non essere stato dichiarato fallito oppure, se già dichiarato fallito, siano cessati gli effetti del fallimento ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto n. 267/1942 e successive modifiche e integrazioni;
  - e) avere uno dei seguenti requisiti professionali, a seconda dell'idoneità che si intende conseguire:
    - patente di guida in corso di validità di categoria B o superiore e certificato di abilitazione professionale (CAP) del tipo KB oppure carta di qualificazione del conducente (CQC - persone) per l'iscrizione al ruolo dei conducenti nei servizi di taxi e noleggio con conducente svolto con **autovetture**;
    - patente di guida in corso di validità di categoria A o superiore e certificato di abilitazione professionale (CAP) del tipo KA o KB oppure carta di qualificazione del

conducente (CQC – persone) per l'iscrizione al ruolo dei conducenti nei servizi di taxi e noleggio con conducente svolto con **motocarrozze**;

- patente di guida in corso di validità di categoria A o superiore per l'iscrizione al ruolo dei conducenti nei servizi di taxi o noleggio con conducente svolto con **veicoli a trazione animale**;
- titolo professionale marittimo, in corso di validità, abilitante alla conduzione di natanti adibito a traffico passeggeri (“Conduttore per il traffico locale”, “Capo barca per il traffico locale”, “Capo barca per il traffico nello Stato”, “Comandante per i viaggi costieri”, certificati di competenza per “Comandante” - cd. IMO da comandante - di cui alla Convenzione internazionale STCW) per l'iscrizione al ruolo dei conducenti nei servizi di taxi o noleggio con conducente svolto con **natanti**;

## Articolo 2

### Termine e presentazione domande di ammissione all'esame

1. Il presente bando ha validità dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania fino al 31.12.2022.
2. **La domanda di ammissione agli esami** da parte dei candidati in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1 **deve essere presentata esclusivamente on line**, accedendo al sistema disponibile all'indirizzo <http://conducentinondilinea.regione.campania.it> sul sito istituzionale della Regione Campania, dove il candidato dovrà registrarsi e successivamente potrà compilare la domanda seguendo le istruzioni ivi specificate.
3. Non sono ammesse altre forme di presentazione e invio delle domande.
4. Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 quanto segue:
  - a) cognome e nome;
  - b) data e luogo di nascita;
  - c) codice fiscale;
  - d) residenza;
  - e) e-mail e telefono;
  - f) tipo di idoneità per cui si intende sostenere l'esame;
  - g) possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese;
  - h) patente di guida posseduta, con indicazione del tipo, dell'Autorità e della data di rilascio nonché della data di scadenza;
  - i) abilitazione professionale posseduta, con indicazione del tipo, dell'Autorità e della data di rilascio nonché della data di scadenza;
  - j) titolo di studio, con indicazione della data di conseguimento e dell'istituto che l'ha rilasciato;
  - k) possesso di tutti i requisiti morali indicati alla lettera d) dell'articolo 1;
5. Alla domanda dovranno essere allegate:
  - fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità;
  - attestazione del versamento di € 25,00, che in nessun caso sarà rimborsato, effettuato attraverso la piattaforma PagoPA MyPay, usufruibile accedendo al seguente link: [https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R\\_CAMPAN&redirectUrl=](https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=) e selezionando, all'interno del riquadro “*Altre tipologie di pagamento*”, la voce: “**1417 - Esami di idoneità per iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (L. 21/1992)**”

### **Articolo 3**

#### **Commissione di esame**

1. La Commissione di esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea, ai sensi della legge n. 21/1992, è nominata, secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta regionale n. 122 del 2.4.2019, con provvedimento del Direttore generale per la mobilità.

### **Articolo 4**

#### **Materie di esame**

1. L'esame per il conseguimento dell'idoneità, che consiste in una prova scritta da svolgersi attraverso quiz a risposta multipla da risolvere in un tempo predeterminato, verte sulle seguenti materie:
  - elementi di geografia e toponomastica della Regione Campania;
  - disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili alla circolazione, alla sicurezza della circolazione, alla prevenzione degli incidenti nonché alle misure da adottarsi in caso di incidente;
  - elementari cognizioni per la prestazione di soccorso alle persone trasportate in caso di incidente;
  - norme per la manutenzione dei veicoli, per il collaudo e l'immatricolazione;
  - conoscenza dei principi elementari in materia di assicurazione, contabilità commerciale e fiscale, regime delle tariffe, prezzi e condizioni di trasporto;
  - elementi di navigazione e Codice della Navigazione (*per la sola sezione natanti*).

### **Articolo 5**

#### **Modalità di svolgimento degli esami**

1. Le prove di esame si tengono, di norma, con cadenza bimestrale e si svolgono per sessioni nei mesi di:
  - luglio (per coloro che presentano la domanda nei mesi di maggio e giugno);
  - settembre (per coloro che presentano la domanda nei mesi di luglio e agosto);
  - novembre (per coloro che presentano la domanda nei mesi di settembre e ottobre);
  - gennaio (per coloro che presentano la domanda nei mesi di novembre e dicembre);
  - marzo (per coloro che presentano la domanda nei mesi di gennaio e febbraio);
  - maggio (per coloro che presentano la domanda nei mesi di marzo e aprile).

In ciascuna sessione, a seconda del numero dei candidati e nel rispetto delle misure di contenimento del virus da COVID 19, possono tenersi una o più sedute di esame. La convocazione dei candidati avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

2. Sul sito internet della Regione Campania, all'indirizzo <http://conducentinondilinea.regione.campania.it> – almeno quindici giorni prima di ciascuna data di esame – viene pubblicata la banca dati dei quiz, unitamente all'elenco dei candidati ammessi, nonché data, luogo e ora in cui si svolgono le prove. Tale pubblicazione ha valore di notifica ad ogni effetto di legge e nessun'altra comunicazione viene inviata al candidato.

3. La prova di esame si svolge con la somministrazione ai candidati di 25 quiz a risposta multipla, vertenti sulle materie di cui all'articolo 4, da risolvere in un tempo predeterminato.

Il punteggio della prova è fissato in 25/25.

Consegue l'idoneità il candidato che riporta il punteggio di almeno 18/25 nella soluzione dei quiz. Il punteggio sarà calcolato secondo il seguente schema:

Risposta corretta	1
Risposta errata o non data	0

4. La durata della prova è fissata in 30 minuti.
5. Il giorno dell'esame i candidati devono presentare:
  - copia della domanda compilata on line (stampabile dal sistema), che sarà sottoscritta alla presenza dell'impiegato;
  - un valido documento di identità;
  - ricevuta del versamento di euro 25,00;
  - patente di guida e C.A.P. in corso di validità oppure titolo professionale marittimo (*per la sezione natanti*);
  - i candidati extracomunitari, in aggiunta a quanto indicato, dovranno presentare anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità.
6. I candidati che non superano la prova, con una nuova domanda possono chiedere – per non più di due volte durante la vigenza del bando – di essere ammessi a ripetere l'esame a decorrere dalla seconda sessione successiva a quella in cui è stata svolta la prova che non si è superata. In tale ipotesi, alla nuova domanda on-line i candidati devono allegare una fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità e l'attestazione di un nuovo versamento di euro 25,00 con le stesse modalità di cui all'art. 2.
7. Il candidato, eventualmente assente all'esame per motivi di salute, deve trasmettere alla Segreteria della Commissione presso la Direzione generale per la mobilità, con mail o p.e.c. indicate al successivo articolo 7, idonea certificazione medica giustificativa entro il giorno lavorativo successivo alla data di svolgimento della seduta d'esame e, solo in tale caso, potrà essere convocato dalla Commissione nella successiva seduta di esame (senza effettuare una nuova domanda).
8. Il candidato assente che non abbia prodotto la giustificazione di cui al precedente punto 7) o che non l'abbia presentata nel termine previsto, è considerato assente ingiustificato e potrà sostenere l'esame solo previa presentazione di nuova domanda con le modalità di cui all'articolo 2.
9. Al termine di ciascuna sessione di esame viene data comunicazione degli idonei e ciascun candidato, con le credenziali ricevute, può accedere per via telematica agli atti relativi ai propri elaborati di esame.
10. I candidati che superano le prove possono rivolgersi agli Uffici della Direzione generale per la mobilità – Centro Direzionale, Isola C 3, – 22° piano, 80143 Napoli - al fine di richiedere il rilascio dell'attestato personale di idoneità per l'iscrizione al ruolo prescelto.
11. I candidati, cittadini italiani, che hanno assolto l'obbligo scolastico in un Paese al di fuori dell'Unione europea, possono essere dichiarati idonei e ricevere il relativo attestato solo a seguito della produzione del decreto di equipollenza del titolo di studio rilasciato dal Centro Servizi Amministrativi del Ministero della Pubblica Istruzione (ex Provveditorato agli Studi). I candidati, cittadini di uno degli stati membri dell'Unione europea, che hanno conseguito il titolo di studio in un paese al di fuori dell'Unione europea e i cittadini di Stati al di fuori dell'UE, che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, possono essere dichiarati idonei e ricevere l'attestato di idoneità solo previa presentazione della dichiarazione di valore rilasciata dall'autorità consolare italiana del paese nel quale si è conseguito il titolo di studio, con specificazione degli anni complessivi di scolarità. I candidati, infine, cittadini comunitari, che hanno conseguito il titolo di studio in un paese comunitario, possono essere dichiarati idonei solo previa presentazione di autocertificazione circa il titolo conseguito e il certificato di

equipollenza rilasciato dagli Uffici Scolastici provinciali e/o regionali oppure la dichiarazione di equivalenza rilasciata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Nei casi in cui tali certificazioni non siano prodotte nei termini richiesti dall'Ufficio, il candidato interessato non è considerato idoneo.

## **Articolo 6**

### **Cause di esclusione e controlli sulle autocertificazioni e sulla documentazione**

1. L'ammissione agli esami di idoneità avviene con riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 1 comporta l'esclusione dalla prova o la revoca del beneficio conseguito. Tutte le esclusioni possono essere disposte, in ogni momento della procedura, con provvedimento motivato.
2. L'Amministrazione si riserva di effettuare gli accertamenti di cui al D.P.R. 445/2000 in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai candidati, con la conseguenza che le dichiarazioni mendaci, così come la formazione o l'uso di atti falsi, oltre a determinare la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, comportano la denuncia del dichiarante alla competente Autorità Giudiziaria.

## **Articolo 7**

### **Disposizioni generali**

1. Tutte le comunicazioni di carattere generale concernenti le prove di esame sono pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale della Regione Campania all'indirizzo internet: <http://conducentinondilinea.regione.campania.it> ed hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Ulteriori informazioni in merito al presente bando possono essere richieste al competente Ufficio presso la Direzione generale per la mobilità - Centro Direzionale Isola C/3 (22° piano), 80143 Napoli - con una delle seguenti modalità:
  - e-mail: [dg.500800@regione.campania.it](mailto:dg.500800@regione.campania.it)
  - P.E.C.: [dg.500800@pec.regione.campania.it](mailto:dg.500800@pec.regione.campania.it)
  - telefono: 081 796 9297
3. Ai sensi della vigente normativa in materia di esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, tutti gli atti della Commissione di esame sono custoditi presso la sede della segreteria della Commissione, al medesimo indirizzo di cui al precedente comma 2.
4. Le istanze di accesso agli atti devono essere inviate al Direttore generale per la mobilità, in qualità di Presidente della Commissione di esami.
5. Il presente bando resta soggetto a qualsiasi futura e diversa disposizione che dovesse venire adottata in ordine al suo svolgimento. La Regione Campania, pertanto, si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare in qualunque fase il procedimento.
6. Il presente bando costituisce, ad ogni effetto, comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 una volta che sia intervenuto l'atto di adesione allo stesso da parte del candidato attraverso la presentazione della domanda di ammissione.
7. Avverso i provvedimenti di non ammissione all'esame, ovvero di definizione dell'esito negativo degli stessi, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data della notifica o della comunicazione del provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
8. Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90, è la sig.ra Clara Pesco.